



Comune di Marliana

(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 2 DEL 15 febbraio 2016

OGGETTO: CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI - RICHIESTA DI RECESSO DAL CONSORZIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:15** in sessione **ordinaria**, nella solita Sala Consiliare suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
TRAVERSARI MARCO	Presente	GONFIANTINI PIERA	Presente
DANESI FABIO	Presente	LENZI MAURIZIO	Assente
CHELUCCI MARCO	Presente		
BALDI IACOPO	Assente		
DOLFI EMANUELE	Assente		

Presenti n. 4

Assenti n. 3

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presidere il Sig. **MARCO TRAVERSARI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa il **Segretario Comunale, Dott. MARCO PETRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
CHELUCCI MARCO
DANESI FABIO
GONFIANTINI PIERA

La seduta è pubblica.

OGGETTO:

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI - RICHIESTA DI RECESSO DAL CONSORZIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che codesto Ente è consorziato in CO.SE.A. Consorzio Servizio Ambientali con Sede in Castel di Casio (BO) - Via Berzantina 30/10;

Preso atto della nota del Comune di Valsamoggia prot. 24173 del 26/05/2015 avente ad oggetto la richiesta di recesso da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, così come da propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015;

Considerato che in merito alle motivazioni a sostegno della richiesta di recesso dal Consorzio addotte dal Comune di Valsamoggia si possono effettuare le seguenti osservazioni:

- ✓ la comunicazione di recesso viene presentata come una conseguenza immediata e diretta dell'approvazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, predisposto ai sensi dell'art. 1 cc. 611 e ss. della Legge 23/12/2014 n.190;

i criteri legali che presiedono al piano di razionalizzazione sono i seguenti:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- ✓ il piano di razionalizzazione predisposto dall'amministrazione fonda la richiesta di recesso dal CO.SE.A. Consorzio Ambientali adducendo quali criteri vincolanti previsti dalla normativa le disposizioni sub punto a) e sub punto c) dall'art. 1 comma Legge n.190/2014 sopra richiamati;

tuttavia il criterio indicato dal legislatore sub punto a) dall'art. 1 cc. 611 della Legge n.190/2014 parla espressamente di "società e delle partecipazioni societarie" e non fa esplicito riferimento ad altre forme associative quale è CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, vale a dire un Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del TUEL *sub specie* del "Consorzio di servizi";

sotto tale aspetto la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 205 del 30 marzo 2015 ha chiarito che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie previsto dalla legge citata non si applica nei riguardi delle partecipazioni detenute dai Comuni nei Consorzi di servizi ai sensi dell'art. 31 TUEL; nello stesso senso si era pronunciata la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione del 27 febbraio 2012 n. 42, secondo cui le norme che limitano la costituzione di "società" o l'assunzione di "partecipazioni societarie" da parte delle pp.aa., contenute nell'art. 3, c. 27 della Legge n. 244/2007 non sono estensibili alla partecipazione degli enti locali ai Consorzi di Servizi ex art. 31 TUEL;

il criterio indicato dal legislatore sub punto c) dall'art. 1 cc. 611 della Legge n.190/2014 riferendosi alle "...partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali..." non appare applicabile alla partecipazione in CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali perché si tratta di Consorzio di servizi ex art. 31 TUEL (e non di società); in concreto, comunque, tale criterio non imporrebbe

comunque la dismissione della partecipazione in CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali anche nel caso in cui il Comune di Valsamoggia decidesse di affidare in futuro le attività di smaltimento dei rifiuti della Municipalità di Savigno ad un diverso gestore (quale HERA SpA), poiché il Comune di Valsamoggia oltre alle attività di smaltimento rifiuti, ha in essere contratti di durata pluriennale per altre tipologie di attività e servizi gestiti dal Consorzio;

Considerato quindi che, sulla base dei criteri determinati dalla normativa vigente e richiamati dall'amministrazione comunale a fondamento della richiesta di recesso, non emerge, né tantomeno è configurabile in concreto, un vero e proprio obbligo alla dismissione della partecipazione consortile da parte dell'amministrazione comunale richiedente che, alla luce degli ulteriori servizi di cui si avvale, potrebbe benissimo continuare ad aderire alla struttura consortile non essendo venute meno né oggi, né in via prospettica per il futuro qualora si realizzasse il conferimento dei servizi di smaltimento rifiuti ad altro gestore, le ragioni che hanno portato l'amministrazione a ricoprire la qualità di socio;

Considerato che nell'esaminare nel merito la richiesta di recesso da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali deliberato dal Comune di Valsamoggia si vuole preliminarmente sottolineare quanto segue:

- ✓ la nascita del Consorzio è scaturita dalla necessità di gestire collettivamente ed efficientemente le criticità ambientali a cui erano esposte le singole amministrazioni ricorrendo ad un organismo sovracomunale;

la gestione associata consentiva alle singole realtà amministrative di poter affrontare serenamente e consapevolmente il maggior impegno necessario a recepire ed applicare i nuovi precetti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale;

la scelta di gestire in maniera comune le problematiche scaturenti dai diversi scenari ha consentito di realizzare nel corso di oltre trenta anni significative economie di scala, dei cui benefici effetti hanno goduto tutte le singole amministrazioni che hanno usufruito della struttura consortile, tra cui i Comuni di Savigno e Castello di Serravalle;

- ✓ la nascita del Consorzio, oltre a rispondere a logiche efficientistiche, voleva apportare benefici sia ambientali, superando la logica dell'emergenza perpetua, sia amministrativi consentendo la realizzazione di politiche moderne volte a soddisfare i criteri e i precetti imposti dall'Unione Europea nonché, grazie alla realizzazione di economie di scala, il conseguimento di economicità nella gestione;

Considerato che l'ex Comune di Savigno (ora Valsamoggia), oltre all'ordinaria attività di conferimento rifiuti presso l'impianto di smaltimento di Cà dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO), di proprietà e gestito dal Consorzio, ha ad oggi in essere i seguenti contratti di servizio con CO.SE.A. Consorzio Ambientali inerenti:

- ✓ la realizzazione e successiva gestione in fornitura calore, esercizio e manutenzione di un impianto di riscaldamento a biomasse con rete di teleriscaldamento al servizio di edifici pubblici del capoluogo del comune di Savigno avente durata quindicennale a far data dall'ottobre 2010 con investimenti realizzati ammontanti a complessivi Euro 153.922, di cui Euro 105.318 nell'esercizio 2011, Euro 46.604 nell'esercizio 2012 ed Euro 2.000 nell'esercizio 2013;

la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del magazzino comunale di durata ventennale a far data dal 29 giugno 2012 con investimenti per Euro 171.341 realizzati nell'esercizio 2012;

Considerato ancora che:

- ✓ la realizzazione dell'impianto di conferimento sito in Loc. Cà dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO), conformemente alla normativa ad oggi vigente, impone, oltre all'ordinaria attività operativa di cernita e conferimento dei rifiuti solidi urbani, una gestione post operativa per un importante lasso di tempo (minimo trenta anni previsti dal codice ambientale e dalle autorizzazioni in essere) una volta che l'impianto avrà esaurito la propria capacità ricettiva, gestione finalizzata a far fronte alle mitigazioni, ai ripristini ed alle altre operazioni ambientali che potranno essere necessarie a tutela dell'ecosistema e

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 15/02/2016

delle popolazioni insediate;
a fronte di tale gestione il Consorzio ha doverosamente provveduto, durante la gestione dell'impianto, a decorrere dal pronunciamento favorevole del Ministero delle Finanze, espresso con R.M. 02/06/1998 n. 52/E, sulla deducibilità di tali oneri, all'accantonamento di risorse, secondo criteri generali di prudenza e competenza, sia in una riserva di utili sia in un apposito "Fondo spese future" determinato sulla base della migliore stima possibile degli elementi e dei dati storici disponibili;
nella determinazione di tali accantonamenti e nello stanziamento complessivo del Fondo il Consorzio ha tenuto conto degli esiti di una perizia di stima redatta da un tecnico esterno, esperto del settore, debitamente asseverata, e dei suoi aggiornamenti annuali;
ad oggi risulta tuttavia estremamente difficile, per non dire impossibile secondo lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, prevedere se l'emergere di eventuali future criticità o l'evoluzione della normativa ambientale potranno comportare nuovi e maggiori obblighi di trattamento, recupero o ripristino e potranno conseguentemente determinare maggiori oneri da sostenere, fattispecie che potrebbero verificarsi durante un così prolungato periodo temporale;

Considerato inoltre che:

- ✓ un provvedimento di recesso unilaterale come quello adottato dall'amministrazione richiedente ed oggetto del presente deliberato risulta non conforme al principio di così detto "precauzione ambientale";

un'uscita di scena anticipata, come quella paventata dal Comune di Valsamoggia, oltre che a depauperare e depotenziare l'attuale struttura patrimoniale e finanziaria del Consorzio, andrebbe a diminuire oggettivamente la compagine sociale vanificando quindi la ragione primaria della sua costituzione e cioè la gestione associata delle varie problematiche ambientali e la capacità dei soci consorziati di farvi fronte con il contributo di tutti;

le eventuali e future problematiche ricadrebbero in prima battuta sull'amministrazione sul cui territorio è fisicamente insediato l'impianto, ed andrebbero ripartite equamente su tutte quelle amministrazioni che hanno goduto, nel corso del tempo in cui l'impianto è stato attivo, degli innegabili benefici;

non va trascurata inoltre la possibilità che l'iniziativa del Comune di Valsamoggia possa ingenerare contenziosi con l'amministrazione comunale sul cui terreno attualmente insiste l'impianto o con le altre amministrazioni consorziate per le ragioni dianzi esposte;

Valutato infine che se il depauperamento delle risorse consortili dovesse tradursi in una minore efficacia della gestione "post mortem" della discarica, di fronte alle future ed eventuali emergenze ambientali che potrebbero verificarsi in un lasso temporale di oltre 30 anni, l'aver consentito tale depauperamento potrebbe dare luogo ad ipotesi di responsabilità;

Ravvisato altresì che una scelta unilaterale orientata in tal senso potrebbe essere seguita da altre realtà che ad oggi non hanno ancora valutato l'opportunità proprio nell'ottica della gestione collegiale "post mortem" dell'impianto stesso;

Richiamato l'art. 11 - RECESSO- del vigente Statuto del CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali che recita:

"E' consentito il recesso, anche di un solo Comune consorziato, con le forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda di recesso dell'assemblea consortile a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione al consorzio previa acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati che rappresentino la medesima maggioranza. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'ente nel Consorzio, o dalla data dell'affidamento del servizio qualora sia stato conferito successivamente. Nei confronti del Comune recedente si applicano i criteri fissati al precedente art. 10 - lett. a), b), e c), ad eccezione delle opere e/o delle strutture tecnologiche indivisibili o comunque indispensabili perché il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri Comuni non receduti. Il rimborso da farsi dal Comune recedente alla cassa consortile, in forza della lettera b) dell'art. 10 succitato, è determinato al netto della quota di spettanza del Comune medesimo, corrispondente a quella di sua partecipazione al Consorzio. La richiesta di recesso deve essere comunicata

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1 gennaio dell'anno successivo all'espletamento della relativa procedura. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione.”;

Richiamato l'atto n° 138 del 13/11/2015, inviato a cura del Presidente dell'Assemblea Consortile a tutti i comuni consorziati in occasione dell'invio della convocazione dell'Assemblea Consortile del 11/12/2015 a mezzo Posta Elettronica Certificata il 05/12/2015, con il quale il Consiglio di Amministrazione di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali deliberava:

- ✓ di prendere atto della richiesta di recesso da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali avanzata dal Comune di Valsamoggia così come da propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015;

di avviare la procedura prevista dall'art. 11 "RECESSO" dello Statuto Consortile;
di sottoporre all'esame dell'Assemblea Consortile le considerazioni e valutazioni effettuate e dettagliatamente riportate nella premessa della deliberazione al fine di una completa informativa alle amministrazioni consorziate;

di proporre all'Assemblea Consortile di non accogliere la richiesta di recesso dal Consorzio del Comune di Valsamoggia, previa acquisizione delle deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione allegata allo Statuto Consortile;

Richiamato l'atto n° 28 del 11/12/2015 con il quale l'Assemblea di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali ha deliberato, con il solo voto contrario del Comune di Valsamoggia:

- 1) *di avviare la procedura prevista dall'art. 11 "RECESSO" dello Statuto Consortile a seguito della richiesta pervenuta da parte del Comune di Valsamoggia;*

di proporre ai Consigli Comunali dei Comuni Consorziati di non accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta di recesso dal Consorzio del Comune di Valsamoggia;

- 2) *di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni Consorziati per il successivo passaggio di approvazione, entro 60 giorni, nei rispettivi Consigli Comunali come previsto dagli articoli 9 e 10 della Convenzione;*
- 3) *di riportare all'esame dell'Assemblea Consortile il presente punto all'ordine del giorno una volta acquisite le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati per l'assunzione;*

Ricordato che a norma dell'Art. 10 della Convenzione allegata allo Statuto, il recesso anche di un solo comune rientra fra gli "Atti fondamentali del Consorzio deliberati dall'Assemblea e soggetti a comunicazione ai Comuni consorziati";

Richiamati gli art. 9 e 10 della Convenzione allegata allo Statuto di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali che recitano:

Art. 9 - Atti soggetti all'approvazione dei Comuni consorziati.

1. ***Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono obbligatoriamente sottoposte all'approvazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni consorziati, essendo inteso che la relativa proposta si intende approvata se vi sia la delibera favorevole dei Consigli comunali dei Comuni consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio:***

a) *deliberazioni concernenti le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio;*

deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso dal Consorzio medesimo di uno o più dei Comuni consorziati;

modifiche alla presente convenzione;

modifiche concernenti i parametri di determinazione delle quote di ciascun Comune.

2. ***Le determinazioni dei Comuni dovranno essere assunte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della proposta di delibera da parte del Consorzio.***

Art. 10 - Atti fondamentali del Consorzio deliberati dall'Assemblea e soggetti a comunicazione ai Comuni consorziati

1. ***Sono atti fondamentali del Consorzio, e pertanto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N°***

*267/00 e successive modificazioni ed integrazioni **debbono essere trasmessi a ciascuno dei Comuni consorziati, le deliberazioni dell'assemblea consortile concernenti:***

*a) l'ammissione o **il recesso di altri Comuni;***

le modifiche allo Statuto del Consorzio;

le deliberazioni concernenti modificazioni delle quote di partecipazione di ciascun Comune, ovvero di modifica dei criteri per la loro determinazione;

l'anticipato scioglimento del Consorzio;

il Piano Programma;

il Bilancio di previsione e degli investimenti per il triennio successivo;

il Bilancio di previsione economico e degli investimenti annuale, unitamente alla relazione illustrativa ed agli altri allegati prescritti;

il Bilancio di esercizio accompagnato da una relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sul funzionamento della gestione consortile e sui risultati dell'esercizio finanziario annuale e sull'andamento del servizio;

la struttura generale tariffaria dei servizi gestiti.

- 2. Salvo che per le materie di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d), soggette all'applicazione del precedente articolo 9, le proposte di delibera di cui alle lettere e), f), g) h) ed i) del comma precedente formulate dal Consiglio di Amministrazione sono comunicate entro 20 giorni dalla loro adozione al presidente dell'Assemblea che le invia senza indugio ai Comuni consorziati per acquisirne l'eventuale parere non vincolante nel successivo termine perentorio di 20 giorni; nei 60 giorni successivi all'invio della proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, tenuto conto dei pareri non vincolanti pervenuti dai Comuni consorziati, delibera sulla proposta a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati.**

Preso atto che la deliberazione n° 28 del 11/12/2015 assunta dall'Assemblea di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali è stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 15/01/2016 a tutti i Comuni Consorziati per il successivo passaggio di approvazione, entro 60 giorni nei rispettivi Consigli Comunali, come previsto dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, e la stessa si riterrà approvata se vi siano le deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati che rappresentano i 2/3 delle quote di partecipazione al consorzio;

Ricordato che a seguito dell'acquisizione delle deliberazioni dei Consigli Comunali l'Assemblea Consortile si dovrà riunire nuovamente per deliberare definitivamente, sulla base di quanto deliberato dai Consigli Comunali, in ordine alla richiesta di recesso;

Ritenuto quindi di porre in approvazione la proposte dell'Assemblea di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali di non accogliere la richiesta di recesso dal Consorzio del Comune di Valsamoggia;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con n. 4 voti favorevoli su n. 4 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di non accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta di recesso da CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali del Comune di Valsamoggia;

2) Di trasmettere il presente atto a CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 della Convenzione allegata allo Statuto Consortile, per il successivo passaggio all'esame dell'Assemblea Consortile per deliberare definitivamente in merito alla

richiesta di recesso del Comune di Valsamoggia dal Consorzio;

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000 e s.m.i..

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l'immediata esecutività del presente atto.



COMUNE DI MARLIANA

Provincia di Pistoia

SEG_COM Ufficio del Segretario Comunale

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

**CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI - RICHIESTA DI RECESSO DAL
CONSORZIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Marliana, 09.02.2016

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marco PETRI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco TRAVERSARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Marliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).

Marliana, li 18/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/02/2016 al 04/03/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.

Marliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco PETRI

Trasmessa al settore: [] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici